

COMUNE DI ASCOLI PICENO  
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana.  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

# Bollino Verde

## autodichiarazione impianti termici 2009/2010

SICUREZZA  
RISPARMIO ENERGETICO  
RISPETTO DELL'AMBIENTE

Rivolgetevi ad uno dei manutentori accreditati per il controllo periodico dei fumi della tua caldaia.



# Risparmiare energia... riscaldando

### INFORMAZIONI



### SERVIZIO AMBIENTE

Via Giusti, 5 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel. 0736.298574 - Fax 0736.298591  
E-mail: [serv.ambiente@comune.ascolipiceno.it](mailto:serv.ambiente@comune.ascolipiceno.it)



### ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

**martedì e giovedì** dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
e dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
**mercoledì** dalle ore 10,00 alle ore 12,00



### SITO INTERNET DEL COMUNE E PERCORSO PER INFORMAZIONI

[www.comune.ascolipiceno.it](http://www.comune.ascolipiceno.it)




uffici comunali



ambiente



controllo impianti termici



A tutte le famiglie  
ed operatori  
economici

## COSA È L'AUTODICHIARAZIONE CON BOLLINO VERDE?



L'autodichiarazione è lo strumento attraverso il quale il Comune di Ascoli Piceno organizza il sistema di controllo degli impianti termici nel suo territorio.

Dal D.P.R. 412/93 all'attuale D.L.192/05 ogni utilizzatore, conduttore o amministratore di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, è tenuto ad accertarsi che questo rispetti i termini di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.

La Regione Marche, con la legge regionale n° 9 del 2008 e un apposito protocollo di intesa tra Comuni, Province, Associazioni dei consumatori e Associazioni dei manutentori, ha regolamentato il meccanismo di controllo degli impianti termici uniformandolo su tutta la regione e ha istituito l'**AUTODICHIARAZIONE CON BOLLINO VERDE**, affidando ai Comuni dove la popolazione supera i 40.000 abitanti (e alle Province dove la popolazione del comune è sotto i 40.000 abitanti), la responsabilità delle verifiche sull'effettivo stato di efficienza energetica, di manutenzione ai fini della sicurezza e della rispondenza alle normative di installazione.



## CHE COS'È UN IMPIANTO TERMICO?

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,

distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

*Gli impianti termici sono suddivisi su quattro soglie massime di potenza termica e meglio identificabili in:*

- **Impianti sotto 35KW di potenza massima focolare**, che riguardano nella maggioranza dei casi gli impianti domestici
- **Impianti sopra 35KW fino a 115KW di potenza massima focolare**, che normalmente riguardano impianti centralizzati di piccola o media entità

• **Impianti sopra 115KW fino a 350KW di potenza massima focolare**, che normalmente riguardano impianti centralizzati di media / grande entità

• **Impianti oltre 350 KW di potenza massima focolare**, che riguardano impianti centralizzati grandi



## QUALI SONO LE FIGURE COINVOLTE?

**L'installatore** è il primo responsabile della rispondenza alla normativa di installazione dal momento in cui l'impianto viene costruito, ristrutturato o adeguato alla normativa vigente.

**Il responsabile di esercizio e manutenzione** è colui che ha la piena responsabilità della conduzione di un impianto termico, come la responsabilità che vengano effettuate le manutenzioni ai fini della sicurezza e i controlli di efficienza energetica (controllo di combustione), con le periodicità previste dalla normativa vigente.

A seconda dei casi, il responsabile di esercizio e manutenzione:

- nel caso di unità immobiliari individuali e con impianti di piccola entità è il proprietario se occupante e utilizzatore;
- nel caso in cui il proprietario non sia anche l'occupante, quest'ultimo a qualsiasi titolo subentra per la durata dell'occupazione al proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti;
- nel caso di impianti termici centralizzati fino alla potenza termica massima focolare di 232KW, può essere l'amministratore di condominio, il proprietario, o per essi un terzo che ne assume la responsabilità. Oltre 232KW, è obbligatorio che le operazioni di conduzione vengano affidate ad un soggetto avente almeno un patentino di 2° grado che ne attesti il titolo;
- infine nel caso di impianti superiori alla potenza massima focolare di 350KW, deve essere affidata la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad un **TERZO RESPONSABILE**.

**Il manutentore** è il tecnico della ditta di manutenzione avente il requisito per poter eseguire le operazioni di manutenzione che si compiono sull'impianto e ne è responsabile. Questo attenendosi alla normativa vigente esegue dette attività a regola d'arte e deve evidenziare tutte le anomalie sia documentali che strutturali che emergono durante il controllo, annotando sul "rapporto di controllo tecnico e manutenzione" osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni al responsabile di esercizio e manutenzione.

**Il verificatore** dell'ente preposto è un soggetto incaricato dal Comune che effettua la verifica sull'impianto. Controlla la veridicità di quanto sottoscritto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico e manutenzione con bollino verde pervenuto al Comune e controlla gli impianti per i quali non è stata inviata l'autodichiarazione con bollino verde, annotando in un verbale di verifica le anomalie riscontrate, elevando al responsabile di esercizio e manutenzione eventuali sanzioni.



### COSA SI INTENDE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE?

Il Comune di Ascoli Piceno si trova nella fascia climatica D, dove è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento dal

**1 novembre al 15 aprile**, per un massimo di 12 ore al giorno, fatte salve specifiche deroghe del sindaco.

Inoltre, la legge prevede due fasce orarie giornaliere e l'obbligo di non oltrepassare la temperatura in un ambiente riscaldato, oltre i 20°C nelle ore diurne e i 15 °C nelle ore notturne.

Quindi, l'obbligo dell'attività di **esercizio** del responsabile di esercizio e di manutenzione (occupante, proprietario, amministratore o un eventuale terzo soggetto) consiste nel verificare che l'impianto venga acceso solo nei periodi consentiti e che nelle fasce orarie di accensione vengano rispettati i valori massimi di temperatura.

Per questo motivo, in ogni impianto termico è **obbligatoria la presenza di un cronotermostato o di una centralina di termoregolazione.**

Per **manutenzione**, si intende l'obbligo che il responsabile di esercizio e manutenzione ha di accertarsi che vengano eseguite tutte le operazioni di manutenzione e di controllo di efficienza energetica nel rispetto delle normative vigenti e di quanto riportato nei manuali uso e manutenzione specifici. La responsabilità delle operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica compete a ditte in possesso di specifici requisiti tecnico professionali cui vengono affidate tali mansioni.



### QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER UN IMPIANTO TERMICO?

Per ogni impianto termico, è necessario che il responsabile di esercizio e manutenzione sia in possesso e conservi con cura le seguenti documentazioni

#### Impianti sotto 35KW:

- dichiarazione di conformità dell'impianto (rilasciata dall'installatore al momento della costruzione dell'impianto, della ristrutturazione o dell'adeguamento)
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto termico (rilasciato dall'installatore dell'impianto o dal manutentore)
- libretto di impianto (dove il tecnico manutentore registra gli interventi di manutenzione e controllo di efficienza energetica)
- tutti i rapporti di controllo tecnico e manutenzione rilasciati dal tecnico manutentore in occasione di manutenzioni ordinarie o straordinarie.

#### Impianti sopra 35KW

- progetto elaborato da un ingegnere
- pratica ISPESEL
- nulla osta prevenzione incendi sopra 115KW di potenza focolare
- dichiarazione di conformità dell'impianto (rilasciata dall'installatore al momento della costruzione dell'impianto, della ristrutturazione o dell'adeguamento).
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto termico (rilasciato dall'installatore dell'impianto o dal manutentore)
- libretto di centrale termica
- certificati valvole e vasi di espansione
- tutti i rapporti di controllo tecnico e manutenzione rilasciati dal tecnico manutentore in occasione di manutenzioni ordinarie o straordinarie.



### COSA È NECESSARIO PER FARE L'AUTODICHIARAZIONE?

Premesso che l'impianto sia installato a norma di legge, l'autodichiarazione riguarda tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza e, per ognuno di essi, il rispettivo responsabile di esercizio e manutenzione deve chiamare il tecnico abilitato alle operazioni di manutenzione. Il tecnico al termine del controllo è obbligato a redigere un rapporto di controllo tecnico e manutenzione in triplice copia, che per impianti termici fino a 35KW si chiama **allegato G** o, per tutti gli impianti termici sopra 35KW **allegato F**, dove deve apporre su ogni copia il **BOLLINO VERDE**.

Il tecnico, al termine del controllo, deve aggiornare il libretto di impianto o di centrale termica, rilasciare una copia del rapporto di controllo tecnico e manutenzione al responsabile di esercizio e manutenzione ed inviare una copia all'apposito ufficio per le verifiche degli impianti termici del Comune di Ascoli Piceno. La terza copia deve essere conservata nell'ufficio della Ditta.



### QUANDO SI EFFETTUANO LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E L'AUTODICHIARAZIONE?

- Il responsabile di esercizio e manutenzione è **OBBLIGATO** ad accertarsi che la manutenzione ordinaria ai fini della sicurezza, o più semplicemente quella che chiamiamo "la pulizia della caldaia", venga effettuata con la periodicità prescritta nel libretto di uso e manutenzione dell'impianto termico (che l'installatore idraulico rilascia al termine della costruzione dell'impianto, della sostituzione della caldaia, o in occasione di un adeguamento).

Nel caso in cui l'installatore non l'avesse rilasciato o questo non fosse più reperibile, detta manutenzione deve essere effettuata

con la periodicità che il costruttore dello specifico apparecchio (caldaia) ha indicato nel manuale d'uso e manutenzione. In mancanza di queste, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalle norme UNI e CEI elaborate per gli specifici tipi di apparecchi o dispositivi.

**E' importante sapere** che è fatto preciso obbligo del responsabile di esercizio e manutenzione di farsi parte attiva per il reperimento di tutte le documentazioni necessarie a stabilire la periodicità della manutenzione, a partire dal manuale di uso e manutenzione della caldaia, ad esempio rivolgendosi alla ditta costruttrice della stessa o anche al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzata.

- Il decreto legislativo n°192/2005 stabilisce la periodicità massima del controllo di efficienza energetica (o controllo della combustione) in base alla tipologia della caldaia, al locale di installazione, alla potenza massima focolare e al combustibile utilizzato.

Il controllo di efficienza energetica si effettua:

- **Almeno una volta ogni 6 (sei) mesi** nel caso di grandi impianti dove la potenza termica focolare supera 350KW;
- **Almeno una volta ogni anno** nel caso di impianti sopra 35KW fino a 350KW e per quelli alimentati a combustibili liquido o solido indipendentemente dalla loro potenza massima focolare;
- **Almeno una volta ogni due anni** per impianti sotto 35KW di potenza massima focolare dove l'anzianità di installazione della caldaia superi gli 8 (otto) anni di età dove anche in presenza di una caldaia con meno di 8 (otto) anni di età e con potenza massima focolare sotto 35KW, si tratti di caldaia a focolare aperto (camera aperta) installata all'interno di locali;
- **Almeno una volta ogni quattro anni**, dalla data di installazione e di prima accensione della caldaia e fino agli otto anni di età, su impianti con potenza massima focolare sotto 35KW, in caso di caldaie a camera stagna indipendentemente dal locale di installazione e per caldaie a camera aperta installate all'esterno.

La periodicità dell'autodichiarazione, così come previsto dall'apposito protocollo di intesa, è ogni due anni. Dal primo biennio di autodichiarazione 2009/2010, con cadenza biennale è stato stabilito che agli uffici competenti per le verifiche degli impianti termici debbano **OBBLIGATORIAMENTE** essere inviati dai manutentori gli allegati G e gli allegati F opportunamente compilati e provvisti del bollino verde che convalida l'autodichiarazione.

E' necessario che questi rispettino la periodicità del controllo di efficienza energetica e di manutenzione ai fini della sicurezza.

Gli impianti che rispettano l'obbligo di autodichiarazione, e la inviano entro la scadenza di ciascun biennio, vengono verificati dal tecnico incaricato dal Comune a campione e al momento della verifica non ne pagano il costo.

Gli impianti per i quali non perviene l'autodichiarazione entro

la scadenza di ciascun biennio verranno verificati dal tecnico incaricato dal Comune ed i responsabili di esercizio e manutenzione saranno tenuti a pagare il costo della verifica al Comune, inoltre ad essi potrà anche essere elevata una sanzione, lasciando in ogni caso al responsabile di esercizio e manutenzione l'obbligo di provvedere alle operazioni di controllo di efficienza energetica e manutenzione entro 30 giorni dalla data della verifica.

**Attenzione: l'autodichiarazione, la manutenzione ed il controllo di efficienza energetica seguono periodicità diverse e distinte pur venendo eseguite a seconda delle loro scadenze nello stesso momento. Tutte le operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle tempistiche della normativa vigente. La verifica del Comune non sostituisce mai quella del tecnico.**

**Il bollino verde che viene applicato agli allegati è a carico del manutentore ed è gratuito per l'utente.**



## QUALE È LA SCADENZA PER IL BIENNIO 2009/2010 DI AUTODICHIARAZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO?


Il giorno **31/12/2010** scade il termine ultimo affinché il responsabile di esercizio e manutenzione possa aver ottemperato all'**autodichiarazione** del suo impianto.

E' opportuno provvedere a fare eseguire le operazioni di manutenzione, controllo di efficienza energetica e di autodichiarazione, concentrando al massimo dette attività nel periodo **MARZO SETTEMBRE**, al fine di evitare la possibilità di non ricevere il servizio dalle Ditte aderenti al protocollo di intesa, a causa delle molteplici richieste di interventi per impianti guasti che normalmente queste hanno durante il periodo freddo.

**Tutti gli allegati G o F relativi agli impianti per i quali i rispettivi responsabili di esercizio e di manutenzione abbiano provveduto a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione dal 01/01/2010 fino al 18/03/2010, prima data utile per l'apposizione del bollino verde, vengono ritenuti validi ai fini dell'autodichiarazione 2009/2010 se inviati dal tecnico manutentore all'ufficio competente anche senza il bollino verde.**

**Tutti gli impianti che hanno effettuato le operazioni di controllo e di manutenzione fino al 31/12/2009, hanno tempo dal 01/01/2010 al 31/12/2010 per mettersi in regola.**

## COSA SI DEVE FARE NEL CASO DI NUOVI IMPIANTI O NUOVE CALDAIE?



Nel caso di nuove accensioni di caldaie installate su impianti di nuova costruzione, o già esistenti, è necessario anzitutto che il responsabile di esercizio e di manutenzione si faccia rilasciare **la dichiarazione di conformità dall'installatore che ha effettuato il lavoro**, prenda visione e conservi con cura tutte le documentazioni relative alla nuova caldaia e le presenti al momento della prima accensione al tecnico manutentore, il quale può riportare il tutto sull'apposito allegato G o F. Il tecnico manutentore invia una copia dell'allegato al Comune di Ascoli Piceno adeguatamente compilato ma senza apporre il bollino verde, completo di controllo di efficienza energetica. Il responsabile di esercizio e di manutenzione ha tempo di mettersi in regola con l'autodichiarazione entro la prima data utile di manutenzione, riconducibile a quanto riportato nelle documentazioni rilasciate dall'installatore o dal manuale di istruzioni della caldaia.

## DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO

Rif. contratto somministrazione gas n° \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Il sottoscritto _____		
Titolare o rappresentante legale della ditta _____		
Con sede nel comune di _____		
In via/piazza _____		
Tel. _____	C.F. _____	Partita I.V.A. _____
N° albo imprese artigiane _____		N° iscrizione registro ditte _____
Della C.C.I.A.A. di _____		

### DICHIARA

<input checked="" type="checkbox"/> Di aver ricevuto incarico dal Sig. _____
in qualità di: _____
dell'immobile adibito ad uso: _____
di eseguire la verifica dell'impianto gas sito nel comune di: _____
Prov. _____ Cap. _____ in via/piazza _____ n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Che l'impianto non ha subito modifiche
<input checked="" type="checkbox"/> Di non aver installato o sostituito parti dell'impianto

### ATTESTA

Sotto la propria personale responsabilità di avere eseguito sull'impianto in oggetto e su tutte le apparecchiature ivi installate, tutte le prove di funzionalità che hanno dato esito positivo secondo quanto richiesto dalle leggi e norme tecniche vigenti (UNI-CIG) e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati agli impianti.

Dalla verifica è risultato che:

- Non ci sono fughe gas sia nell'impianto che negli apparecchi di utilizzazione avendo avuto premura a mettere in pressione l'impianto a 1000 mm di h<sub>2</sub>O in conformità alle norme UNI-CIG
- La ventilazione dei locali è conforme
- Il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione è idoneo ed efficiente
- Il locale dove sono installati gli apparecchi risulta idoneo in riferimento alla tipologia degli apparecchi stessi
- I materiali e gli apparecchi impiegati sono quelli previsti dalla normativa di riferimento

*Resta inteso che il dichiarante non si assume la responsabilità per la parte dell'impianto non visivamente controllabile o rilevabile.*

### ALLEGA

<input checked="" type="checkbox"/> Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (non anteriore a sei mesi)
--

Timbro e firma dell'impresa

Data: \_\_\_\_\_